

Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

**ORDINANZA MUNICIPALE
PER LA PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
E LA DIMINUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI**

03.41C

giugno 2020



Il Municipio di Bioggio richiamato il Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici del 5 marzo 2020

decreta:

Art 1. Campi di applicazione

- 1 La presente ordinanza definisce nel dettaglio i criteri di efficienza energetica e di protezione ambientale da rispettare in ambito di illuminazione esterna e si applica ai seguenti impianti, pubblici e privati:
 - a) impianti d'illuminazione di spazi e oggetti esterni;
 - b) impianti d'illuminazione esterna per edifici;
 - c) insegne pubblicitarie con emissioni luminose;
 - d) impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne;
 - e) impianti d'illuminazione decorativa;
 - f) impianti sportivi.
- 2 Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.

Art 2. Disposizioni generali

- 1 Tutti gli impianti di illuminazione oggetto della presente ordinanza ad eccezione di quelli d'illuminazione decorativa devono essere muniti di dispositivi per l'accensione e lo spegnimento e di temporizzatori. Di regola devono essere spenti, dove ciò non è possibile ne deve essere ridotta l'intensità luminosa, dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00.
- 2 Non sono soggetti all'obbligo di spegnimento e riduzione: l'illuminazione necessaria allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono nella fascia oraria di spegnimento prestabilita, l'illuminazione per servizi prioritari (ad esempio farmacie o ospedali).
- 3 Tutta la luce emessa dal corpo luminoso deve essere diretta dall'alto verso il basso. In particolare, l'intensità luminosa massima per angoli gamma maggiori di 90° deve essere compresa tra 0 e 0.49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso.
- 4 Devono essere utilizzati corpi luminosi con cui sia possibile direzionare precisamente la luce. Quando non è possibile devono essere previsti deflettori.
- 5 Devono essere impiegate apparecchiature e lampade ad alta efficienza, che rispettino lo stato attuale della tecnica.
- 6 La lunghezza d'onda (UV e blu) deve essere ridotta al minimo tramite l'utilizzo sempre ed ovunque di tonalità di luce inferiore o uguale ai 3000 Kelvin.

Art 3. Notifica e procedura di autorizzazione

- 1 Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione, che deve essere corredata dalla rispettiva documentazione a riprova dell'applicazione di tali misure e in particolare da:
 - modello, temperatura di colore, potenza e classe di efficienza della sorgente luminosa;
 - caratteristiche tecniche dell'apparecchio illuminante (carenatura incluse schermature);
 - sistema di spegnimento rispettivamente di riduzione dell'intensità luminosa;
 - tabella fotometrica contenente il valore dell'intensità luminosa.



Art 4. Impianti d'illuminazione di spazi e oggetti esterni

- 1 Sono impianti di illuminazione di spazi esterni tutti quelli atti all'illuminazione notturna di aree, monumenti, fontane e altri oggetti posti all'esterno degli edifici.
- 2 L'illuminazione di spazi esterni non deve avere emissioni luminose al di sopra dell'orizzonte e neppure illuminare le zone attigue; per evitare ciò, occorre prevedere l'uso di apposite schermature.
- 3 È concessa deroga per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte come portici, sottopassaggi, gallerie ecc., che devono comunque essere a risparmio energetico, non creare disturbo e non illuminare spazi adiacenti.

Art 5. Impianti d'illuminazione esterna per edifici

- 1 È definita illuminazione esterna per edifici quella di facciate e altri elementi costruttivi esterni.
- 2 L'illuminazione esterna deve essere rivolta dall'alto verso il basso, schermata verso l'alto e non avere emissioni luminose sopra l'orizzonte.
- 3 Per i nuovi impianti d'illuminazione è ammessa solo la tecnica d'illuminazione radente dall'alto.
- 4 È concessa deroga alle disposizioni dei cpv. 2 e 3 solo per oggetti di particolare e comprovato valore architettonico, per i quali l'illuminazione dall'alto verso il basso non è sensata. I fasci di luce devono comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare ed entro il perimetro degli stessi.

Art 6. Insegne pubblicitarie con emissioni luminose

- 1 Sono insegne pubblicitarie tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall'area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:
 - a. i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l'eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l'attività;
 - b. le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
 - c. le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
 - d. i fasci luminosi e le immagini proiettate;
- 2 Il fascio luminoso d'impianti pubblicitari o insegne (sorgente di luce esterna agli stessi e/o dotati d'illuminazione propria) deve essere indirizzato dall'alto verso il basso.
- 3 L'intensità luminosa degli impianti pubblicitari o delle insegne non deve compromettere la sicurezza stradale e neppure illuminare le zone attigue.
- 4 La luminanza della struttura non deve superare le 1000 candele al m² (cd/m²) di giorno e le 400 candele al m² (cd/m²) di notte.
- 5 I fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, per fini pubblicitari o di richiamo, sono proibiti.

Art 7. Impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne

L'illuminazione di ambienti interni deve essere progettata ed eseguita in modo che non causi irradiazione ad aree esterne attigue e non arrechi disturbo.

Art 8. Impianti d'illuminazione decorativa

- 1 È definita illuminazione decorativa quella posata all'esterno, di qualsiasi tipo, che richiama festività riconosciute o altri avvenimenti. Trattasi di illuminazione provvisoria.



- 2 L'illuminazione decorativa deve rispettare i principi dell'efficienza energetica e non compromettere la sicurezza stradale.

Art 9. Impianti sportivi

- 1 L'illuminazione va garantita unicamente negli orari di effettivo utilizzo degli impianti.
- 2 L'illuminazione deve poter essere adattata, sia come orientamento che come intensità luminosa, in funzione dei bisogni effettivi, riducendola in caso di utilizzi parziali come l'allenamento.
- 3 L'illuminazione degli impianti sportivi deve essere progettata ed eseguita in modo che sia non inquinante e a risparmio energetico.

Art 10. Controlli

Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.

Art 11. Infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici.


Art 12. Norme transitorie

- 1 In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente Ordinanza.
- 2 La seguente ordinanza non si applica agli impianti esistenti non soggetti a modifica. Fatto salvo le disposizioni riportate Art. 2 cpv. 1, che sono applicate anche agli impianti esistenti dalla crescita in giudicato della presente ordinanza.
- 3 Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.
- 4 In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente ordinanza.


Art 13. Entrata in vigore

- 1 È adottata dal Municipio con RM no. 883/2020 del 17 giugno 2020 e viene pubblicata agli albi comunali dal 26 giugno al 24 luglio 2020.
- 2 La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca